

Bruxelles, 8 novembre 2019  
(OR. en)

13381/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0183(COD)**

---

---

**CODEC 1527  
REGIO 204  
ECOFIN 931  
FIN 680  
FC 64  
SOC 702  
EMPL 534  
PREP-BXT 171  
PE 246**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 21 al 24 ottobre 2019)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore Younous OMARJEE ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo regionale, una relazione contenente 14 emendamenti (emendamenti 1-14) alla proposta di regolamento.

## **II. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 24 ottobre 2019, la plenaria ha adottato tutti gli emendamenti (emendamenti 1-14) alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

---

**Sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo \*\*\*I**

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 ottobre 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))<sup>1</sup>**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0020/2019).

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Al fine di attenuare l'impatto economico del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo e dare prova di solidarietà agli Stati membri più colpiti da tali circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere modificato per sostenere la relativa spesa pubblica.

#### *Emendamento*

(4) Al fine di attenuare l'impatto economico **e sociale** del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo e dare prova di solidarietà agli Stati membri più colpiti da tali circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n.2012/2002 dovrebbe essere modificato per sostenere la relativa spesa pubblica.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Poiché si tratta di un uso eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto agli Stati membri come **diretta** conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere mirata e limitata nel tempo al fine di salvaguardare la ragion d'essere del Fondo e la sua capacità di far fronte alle catastrofi naturali.

#### *Emendamento*

(5) Poiché si tratta di un uso eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto **o che verrà inflitto** agli Stati membri **in preparazione o** come conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere mirata e limitata nel tempo al fine di salvaguardare la ragion d'essere del Fondo e la sua capacità di far fronte alle catastrofi naturali.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(8) *Affinché* il Fondo resti disponibile per *perseguire* il suo scopo originario, *ossia* far fronte alle catastrofi naturali, è opportuno stabilire un massimale di bilancio per il sostegno relativo al recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.

(8) *Considerando che è necessario prevedere un bilancio ragionevole affinché* il Fondo di solidarietà dell'Unione europea resti disponibile per far fronte alle catastrofi naturali, *occorre mettere a disposizione degli Stati membri e delle regioni mezzi supplementari per aiutarli a limitare l'impatto di un potenziale* recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, *ad esempio tramite il FEG o altri strumenti finanziari ad hoc.*

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento Considerando 9

###### *Testo della Commissione*

(9) L'assistenza del Fondo volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto agli Stati membri a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e audit degli altri interventi del Fondo. Considerata la grande varietà della spesa pubblica potenzialmente ammissibile al sostegno è altresì importante garantire che siano rispettate le altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato.

###### *Emendamento*

(9) L'assistenza del Fondo volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto *o che può essere inflitto* agli Stati membri *in preparazione o* a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e audit degli altri interventi del Fondo. Considerata la grande varietà della spesa pubblica potenzialmente ammissibile al sostegno è altresì importante garantire che siano rispettate le altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato.

#### Emendamento 5

##### Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

(2) Gli stanziamenti disponibili per tale obiettivo non superano **la metà** dell'importo massimo disponibile per l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 2020.

*Emendamento*

(2) Gli stanziamenti disponibili per tale obiettivo non superano **il 30 %** dell'importo massimo disponibile per l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 2020.

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

(3) Tale assistenza copre parte della spesa pubblica supplementare **causata direttamente dal recesso senza accordo** e sostenuta esclusivamente **tra la data del recesso senza accordo e il 31 dicembre 2020** ('onere finanziario').

*Emendamento*

(3) Tale assistenza copre parte della spesa pubblica supplementare sostenuta esclusivamente **tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 in preparazione o a seguito di un** recesso senza accordo ('onere finanziario').

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

(4) Uno Stato membro è ammesso a richiedere l'assistenza a norma del presente articolo se l'onere finanziario che ha

*Emendamento*

(4) Uno Stato membro è ammesso a richiedere l'assistenza a norma del presente articolo se l'onere finanziario che ha

sostenuto è stimato superiore a  
**1 500 000 000** EUR a prezzi del 2011 o  
superiore allo **0,3** % del suo RNL.

sostenuto è stimato superiore a **750**  
**000 000** EUR a prezzi del 2011 o superiore  
allo **0,15** % del suo RNL.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 ter – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) L'assistenza fornita a norma dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere finanziario sostenuto da uno Stato membro che non si sarebbe verificato se fosse stato raggiunto un accordo tra l'Unione e il Regno Unito. L'assistenza può essere utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno alle imprese *interessate* dal recesso senza accordo, compreso il sostegno agli aiuti di Stato per tali imprese e ai relativi interventi, per finanziare le misure volte a preservare l'occupazione esistente e per garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, compresi il personale e le infrastrutture supplementari.

#### *Emendamento*

(1) L'assistenza fornita a norma dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere finanziario sostenuto da uno Stato membro che non si sarebbe verificato se fosse stato raggiunto un accordo tra l'Unione e il Regno Unito. L'assistenza può essere utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno alle imprese *e ai lavoratori interessati* dal recesso senza accordo, compreso il sostegno agli aiuti di Stato per tali imprese e ai relativi interventi, per finanziare le misure volte a preservare l'occupazione esistente e per garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, compresi il personale e le infrastrutture supplementari.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(6 bis)** *Le spese ammissibili al*

*finanziamento a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione non sono finanziate nel quadro del presente regolamento.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Le autorità nazionali competenti di uno Stato membro possono presentare alla Commissione un'unica domanda di contributo finanziario del Fondo conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 **aprile** 2020. La domanda comprende, come minimo, tutte le informazioni pertinenti relative all'onere finanziario inflitto a tale Stato membro. Essa descrive le misure pubbliche adottate in risposta al recesso senza accordo specificandone il costo netto fino al 31 dicembre 2020 **e i motivi per cui tali misure non hanno potuto essere evitate mediante l'adozione di misure di preparazione.** La domanda include anche il giustificativo relativo all'effetto diretto del recesso senza accordo.

#### *Emendamento*

(1) Le autorità nazionali competenti di uno Stato membro possono presentare alla Commissione un'unica domanda di contributo finanziario del Fondo conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 **giugno** 2020. La domanda comprende, come minimo, tutte le informazioni pertinenti relative all'onere finanziario inflitto a tale Stato membro. Essa descrive le misure pubbliche adottate in **preparazione o in** risposta al recesso senza accordo specificandone il costo netto fino al 31 dicembre 2020 La domanda include anche il giustificativo relativo all'effetto diretto del recesso senza accordo.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 2



*Testo della Commissione*

(2) La Commissione elabora orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti forniscono informazioni dettagliate sulla stesura della domanda e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione, compresi gli elementi di prova da fornire in merito all'onere finanziario inflitto. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest'ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati membri.

*Emendamento*

(2) La Commissione elabora **entro il 31 dicembre 2019** orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti forniscono informazioni dettagliate sulla stesura della domanda e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione, compresi gli elementi di prova da fornire in merito all'onere finanziario inflitto. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest'ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati membri.

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

(3) Dopo il 30 **aprile** 2020, per tutte le domande ricevute la Commissione valuta, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono soddisfatte le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

*Emendamento*

(3) Dopo il 30 **giugno** 2020, per tutte le domande ricevute la Commissione valuta, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono soddisfatte le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

(4) L'assistenza del Fondo è concessa agli Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità, tenendo conto delle soglie di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un tasso massimo del **5 %** dell'onere finanziario inflitto ed entro i limiti del bilancio disponibile. Nel caso in cui il bilancio disponibile si dimostri insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto proporzionalmente.

*Emendamento*

(4) L'assistenza del Fondo è concessa agli Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità, tenendo conto delle soglie di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un tasso massimo del **10 %** dell'onere finanziario inflitto ed entro i limiti del bilancio disponibile. Nel caso in cui il bilancio disponibile si dimostri insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto proporzionalmente.

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6) La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il prima possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione. La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo.

*Emendamento*

6) La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il prima possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione. La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo **e si impegnano, nel più breve tempo possibile, a proporre uno strumento ad hoc per affrontare tale emergenza.**